(N. 1920)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro (MEDICI)

e col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 21 MARZO 1957

Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata.

Onorevoli Senatori. — La pratica attuazione delle norme vigenti in materia di imposta generale sull'entrata, tributo che per la sua ampiezza investe tutti i settori dell'attività economica nazionale, può portare talvolta, per le mutevoli vicende dei fenomeni economici sottostanti, ad anomalie o addirittura a sperequazioni nell'applicazione dell'imposta.

Da ciò la necessità che l'Amministrazione segua con vigile cura l'andamento del tributo e, di propria iniziativa, o per venire incontro alle giuste istanze degli operatori economici interessati, adotti tutti quegli accorgimenti che si rendono di volta in volta, necessariamente od opportunamente, idonei a rimuovere gli inconvenienti rilevati.

Agevole, o quanto meno non eccessivamente difficoltoso, è a tal riguardo il compito del-

l'Amministrazione, quando per la rimozione dell'ostacolo è sufficiente una norma chiarificatrice o interpretativa, contenuta però nell'ambito della potestà amministrativa, ed attuata con i normali mezzi a disposizione della Amministrazione stessa (risoluzioni, circolari, ecc.)

Ma quando la natura dell'ostacolo è tale da richiedere mezzi di rimozione che esulano dalla competenza e quindi dalle possibilità della azione amministrativa, è alla legge che è necessario far ricorso per il conseguimento dello scopo.

Ispirandosi a tali principi, l'Amministrazione ritiene doveroso portare all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge, con l'intento di eliminare alcune sperequazioni o di chiarire qualche situazione di incertezza che

si sono riscontrate nella pratica attuazione delle norme attualmente vigenti in materia di imposta generale sull'entrata.

Allo scopo di dare subito una idea circa la portata del provvedimento, si ritiene opportuno far presente che il provvedimento stesso prende in esame, ai fini impositivi, i seguenti settori:

- a) il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici;
- b) le entrate conseguite in dipedenza delle vendite al pubblico di alcuni prodotti: corallo, pelli da pellicceria, orologi;
- c) il commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche e delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;
- d) il commercio di esportazione e di importazione dello zucchero e delle pelli non buone da pellicceria, rifinite o comunque lavorate dopo la concia.

In particolare:

In materia di imposta generale sull'entrata, i fertilizzanti e gli anticrittogamici hanno trovato una particolare disciplina a seguito della emanazione della legge 7 gennaio 1949, n. 1, che all'articolo 5 fissa, come è noto, nella misura agevolata del 2 per cento, l'aliquota di imposta dovuta per il commercio e l'importazione dei detti prodotti.

La circostanza, però, che tale norma di legge contenga, altresì, una tassativa elencazione dei fertilizzanti ed anticrittogamici da assoggettare all'aliquota agevolata, ha portato, come conseguenza, che gli altri prodotti similari, non espressamente compresi nell'elenco, sono attualmente soggetti alla normale aliquota del 3 per cento.

Tale criterio di discriminazione, nel limitare, in sostanza, il beneficio fiscale solo ai prodotti tradizionali di quel settore produttivo, ha determinato una sperequazione di trattamento, che con l'evolversi della tecnica, particolarmente rilevante nel settore dell'industria chimica, si è sempre più accentuata a causa dell'impiego, quasi generalizzato, della vasta gamma dei nuovi tipi di fertilizzanti ed anticrittogamici appositamente studiati per meglio adattarli alle esigenze tecniche ed ambientali della nostra agricoltura.

Un adeguamento alla nuova realtà economica e produttiva appare pertanto opportuno e necessario, per eliminare, soprattutto, ogni sperequazione ingiustificata nel trattamento fiscale di prodotti non dissimili nel loro impiego esclusivo.

A tale scopo è stata predisposta con l'articolo 1, comma 1°, l'applicazione dell'imposta entrata nella misura del 2 per cento per tutti indistintamente i fertilizzanti nazionali o di provenienza estera.

Con la eliminazione della precedente elencazione di tali prodotti, si è data alla norma quella maggiore ampiezza ed elasticità necessarie perchè la norma stessa possa, automaticamente, adattarsi ai risultati che, nelle ricerche per una maggiore produttività agricola, vengono conseguiti dall'industria chimica.

Con il secondo comma dello stesso articolo in esame, la medesima aliquota del 2 per cento è fissata per il commercio e la importazione dei prodotti anticrittogamici, nei cui confronti, però, è stato escluso il criterio indiscriminato ammesso per i fertilizzanti, a causa della possibilità di impiego dei detti prodotti anche in settori diversi da quello agricolo.

Tuttavia la precedente elencazione comprendente gli anticrittogamici tradizionali a base di rame e zolfo, è stata ampliata, includendo in essa altri prodotti similari aventi esclusivo impiego in agricoltura, prodotti la cui utilizzazione pratica ha fatto conseguire risultati particolarmente interessanti nella lotta contro gli attacchi crittogamici.

L'articolo 2 del provvedimento in esame si propone di eliminare alcune lagnanze che da tempo vengono mosse sulle disposizioni agevolative portate dalla legge 4 marzo 1952, numero 110.

Si ritiene cioè che le norme contenute nell'articolo 1 del provvedimento concernente le aliquote di imposta applicabili per l'I.G.E. corrisposta in abbonamento per il commercio di alcuni prodotti, siano in contrasto con le norme portate dal successivo articolo 2 riguardanti le aliquote fissate per i singoli atti economici relativi agli stessi prodotti.

In particolare viene lamentato che essendo stato riportato nella sfera di applicazione della normale aliquota del 3 per cento sia il coral-

lo, tanto allo stato grezzo che lavorato, che le pelli da pellicceria comuni, grezze o comunque lavorate o confezionate nonchè le confezioni in pellicceria, entrambi i prodotti — già gravati rispettivamente dell'8 per cento e del 5 per cento — dovrebbero ora corrispondere per le vendite al pubblico l'aliquota propria di tutti gli altri prodotti che corrispondono la normale aliquota del 3 per cento e cioè in abbonamento l'1 per cento, come viene disposto dal primo comma dell'articolo 1 del provvedimento stesso e non già il 4 per cento per il corallo ed il 3 per cento per la pellicceria comune come prevede il terzo comma seguente.

Altrettanto si lamenta per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino la cui aliquota essendo stata riportata al 5 per cento — come era prima previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 799 — dovrebbero adesso scontare il tributo in abbonamento nella misura del 3 per cento e non del 4 per cento, seguendo così il trattamento di tutto il gruppo di prodotti cui si riferisce l'aliquota del 5 per cento.

I rilevati contrasti si ritengono fondati per cui debbono essere rimossi. A ciò si provvede, ripetesi, con l'articolo 2 del disegno di legge in esame che sostituisce in pieno l'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

La formulazione del nuovo articolo consente che siano definitivamente eliminati gli accennati inconvenienti, perchè si fissano in via generale e senza alcun riferimento ai singoli prodotti, quali sono le aliquote ridotte da pagarsi in abbonamento in rapporto all'aliquota normale o alle aliquote speciali dovute allorquando il tributo si corrisponde ad ogni passaggio.

A titolo di esempio si chiarisce che per tutti i prodotti che sono soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento è stabilita nella misura del 4 per cento; per quelli soggetti al tributo del 5 per cento ad ogni passaggio l'imposta in abbonamento è stabilita nella misura del 3 per cento, e così via.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si è ritenuto dover ridurre l'aliquota del 5 per cento attualmente vigente per gli atti economici afferenti il commercio delle fisarmoniche,

delle macchine fotografiche con o senza obbiettivo, degli obbiettivi per macchine fotografiche e delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia all'aliquota normale del 3 per cento, assecondando così le reiterate richieste di una maggiore perequazione tributaria avanzate da questi settori produttivi.

Il motivo della riduzione dell'aliquota è da ricercarsi nel fatto che i prodotti accennati hanno ormai da tempo perduto la caratteristica di oggetti esclusivamente voluttuari e possono oggi annoverarsi senz'altro fra i prodotti di largo e, sotto certi aspetti, popolare consumo. Non si giustificherebbe, pertanto, il mantenimento di un'aliquota più gravosa di quella normale.

L'articolo 4 prevede in sostanza un adeguamento, agli effetti della restituzione dell'imposta sull'entrata all'esportazione e della corrispondente imposta di conguaglio delle aliquote stabilite dalle tabelle allegato A ed allegato Bal decreto presidenziale 14 agosto 1954, n. 676, emanato per l'attuazione delle disposizioni in materia adottate per il commercio di scambio con l'Estero dalla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Il provvedimento che si propone riguarda lo zucchero, per il quale è attualmente prevista l'aliquota di restituzione dell'1 per cento e la esenzione dalla corrispondente imposta di conguaglio, nonchè le pelli non buone da pellicceria, che costituiscono l'oggetto principale dell'attività dell'industria conciaria nazionale, per le quali ultime è pure vigente l'aliquota di restituzione dell'1 per cento ed una imposta di conguaglio di uguale misura.

Ora, per i cennati prodotti, la proposta maggiorazione della aliquota di restituzione ha lo scopo di meglio adeguare l'aliquota medesima al complesso di oneri che, dall'applicazione dell'I.G.E. ai vari rapporti economici cui dà luogo la fabbricazione dei prodotti, derivano per i prodotti stessi, oneri che effettivamente non fu possibile valutare sufficientemente in sede di formazione delle tabelle approvate con decreto presidenziale 14 agosto 1954, n. 676.

Per quanto particolarmente riguarda lo zucchero, il provvedimento tende anche a facilitare il collocamento del prodotto sui mercati esteri in questo particolare momento di contin-

genza che ha determinato una sovrabbondanza di produzione in confronto alle necessità dei consumi interni.

Tale assorbimento da parte dei mercati esteri è facilmente prevedibile sia per la qualità delle varie produzioni, sia per la situazione di offerta internazionale esistente oggi sui mercati stessi.

Peraltro, allo scopo di dare al settore economico interessato un immediato beneficio, in considerazione delle particolari difficoltà in cui esso versa, il disegno di legge prevede che limitatamente alla restituzione dell'imposta entrata sullo zucchero esportato, il provvedimento abbia effetto a decorrere dal 1º aprile 1957.

Naturalmente per tutti i prodotti esaminati, l'imposta di conguaglio viene stabilita in base alla stessa aliquota della restituzione, dato che, come è noto, si tratta di un'imposizione compensatoria avente lo scopo di porre i prodotti esteri sullo stesso piano fiscale, nei riflessi dell'imposta sull'entrata, di quelli nazionali.

#### DISEGNO DI LEGGE

# Art. 1.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.

La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:

- Solfato di rame;
- Ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;
  - Zolfo grezzo molito ed anche ventilato;
- Zolfo raffinato molito ed anche ventilato;
  - Zolfo sublimato;
- Minerale di zolfo molito ed anche ventilato;
  - Zolfi ramati;
  - Zolfo raffinato in pani e cannoli;
- Altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Etilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

È abrogato l'articolo 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

# Art. 2.

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è sostituito come segue:

- «L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita:
- a) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;
- b) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da bailo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;
- c) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;
- d) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria;
- e) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;
- f) nella misura dell'1 per cento per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;
- g) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio ».

# Art. 3.

L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche e delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia è dovuta nella misura del 3 per cento.

Resta in tal modo modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

# Art. 4.

Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

Voce doganale 159: Zucchero di bar-		
babietola e di canna	4	%
Voce doganale 480: Pelli di grossi bo-		
vini (buoi, vacche, tori) comprese quel-		
le di bufalo, rifinite o comunque la-		
vorate dopo la concia	3	%

Voce doganale 481: Pelli di vitello rifi- nite o comunque lavorate dopo la		
concia	3	%
Voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la		
concia	3	%
Voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia	3	%
Voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capra, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia	3	%
Voce doganale 485: Altre pelli rifinite		,-
o comunque lavorate dopo la concia.	3	%

Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero, ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1957.